Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 257

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 10 ottobre 1970

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 257 DEL 10 OTTOBRE 1970:

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1970.

Modifica del decreto ministeriale 12 agosto 1957, contenente norme per l'emissione e la conservazione dei certificati di provenienza di cui all'art. 5 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474.

(9415)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 257 DEL 10 OTTOBRRE 1970:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 52: **Società Stabilimenti Sangone, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 24 settembre 1970. — **Cometa - Fabbrica inchiostri e colori da stampa, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 settembre 1970. — **Bossi, società per azioni, in Mortara:** Obbligazioni sorteggiate il 7 settembre 1970. — **Tigaica Finanziaria, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 12 settembre 1969. — **Giuseppe Maffioli, società per azioni, in Venezia:** Obbligazioni sorteggiate il 17 settembre 1970. — **STAR - Stabilimento Alimentare, società per azioni, in Agriate Brianza:** Obbligazioni sorteggiate il 23 settembre 1970 (n. 39064/12231 di rep.). — **STAR - Stabilimento Alimentare, società per azioni, in Agriate Brianza:** Obbligazioni sorteggiate il 23 settembre 1970 (n. 39065/12232 di rep.). — **Officine Viberti Torino, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 24 settembre 1970. — **Pavesi - Biscottini di Novara, società per azioni, in Novara:** Obbligazioni 7% 1957 sorteggiate il 29 settembre 1970. — **Montecatini Edison, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni Montecatini 6%, emissione 1958 sorteggiate il 28 settembre 1970. — **S.A.G.A.V. - Società Gestioni Alberghiere Verbania, in Verbania Pallanza:** Obbligazioni sorteggiate il 25 settembre 1970. — **Ditta Michele Ratti, società per azioni, in Luino:** Obbligazioni sorteggiate il 5 ottobre 1970. — **Gruppo Mondadori - Cartiera di Ascoli, società per azioni, in Ascoli Piceno - frazione Marino del Tronto:** Obbligazioni 6-6,50% 1965-1979 sorteggiate il 10 settembre 1970. — **Società «Costruzione Riordino Esercizio Acquedotti - C.R.E.A.», società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 28 settembre 1970 (verbale 30-4-1957). — **Società «Costruzione Riordino Esercizio Acquedotti - C.R.E.A.», società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 28 settembre 1970 (verbale 30-1-1960). — **Giustina & C., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1970. — **Moretta, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1970. — **Cartiera Pirinoli, società per azioni, in Roccavione (Cuneo):** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1970. — **Società Azionaria Vermouths Aperitivi Spumanti F.lli Gancia & C. - S.A.V.A.S., società per azioni, in Canelli (Asti):** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1970. — **Giuseppe Contratto, società per azioni, in Canelli (Asti):** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1970. — **V. Gallino, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1970. — **F.E.S.A. - Ferramenta Emiliana, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1970. — **Officine Metallurgiche Broggi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 5 ottobre 1970 (verbale numero 4386/1334). — **Officine Metallurgiche Broggi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 5 ottobre 1970 (verbale n. 9046/2340). — **Dipenta, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1970. — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni IRI-Sider 5,50% 1953-1972 1ª e 2ª Serie sorteggiate il 29 settembre 1970. — **Cartiere Ambrogio Binda, società per azioni, in Milano:** Avviso di rettifica. — **Istituto Mobiliare Italiano, in Roma:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1970, n. **708**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 90. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:

Storia economica;
Storia dei partiti e dei movimenti politici;
Storia dei movimenti e delle organizzazioni sindacali;
Storia della sociologia;
Storia della storiografia;
Storia delle istituzioni parlamentari;
Storia e istituzioni del Mezzogiorno d'Italia nel medioevo e nella età moderna;
Storia della Chiesa;
Storia della critica letteraria;
Filologia dantesca;
Critica del testo;

Sociologia della letteratura;
Linguistica francese;
Linguistica tedesca;
Filologia ibero-romanza;
Letterature latino-americane;
Storia della lingua greca;
Filologia micenea;
Papirologia ercolanese;
Sociologia generale;
Storia della filosofia antica;
Religioni del mondo classico;
Storia della psicologia;
Storia della tecnica;
Esegesi delle fonti storiche medioevali;
Archeologia medioevale;
Numismatica medioevale e moderna;
Storia dell'arte contemporanea;
Storia dell'arte bizantina;
Storia dell'arte islamica;
Storia dell'arte orientale;
Storia dell'arte précolombiana;
Sociologia dell'arte;
Storia bizantina;
Storia dell'America anglo-sassone;
Storia dell'America latina.

Art. 93. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti:

Storia economica;
Storia dei partiti e dei movimenti politici;
Storia dei movimenti e delle organizzazioni sindacali;
Storia della sociologia;
Storia della storiografia;
Storia delle istituzioni parlamentari;
Storia e istituzioni del Mezzogiorno d'Italia nel medioevo e nell'età moderna;
Storia della Chiesa;
Sociologia generale;
Psicologia dinamica;
Metodologia generale e speciale della ricerca psicologica;
Psicologia differenziale;
Storia della psicologia;
Storia della tecnica;
Sociologia dell'arte.

Art. 98. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) sono aggiunti i seguenti:

Storia economica;
Storia dei partiti e dei movimenti politici;
Storia dei movimenti e delle organizzazioni sindacali;
Storia della sociologia;
Storia della critica letteraria;
Storia della storiografia;
Critica del testo;
Sociologia della letteratura;
Linguistica francese;
Linguistica tedesca;
Filologia ibero-romanza;
Letterature latino-americane;
Sociologia generale;
Storia della tecnica;
Storia dell'arte contemporanea;
Storia dell'arte precolombiana;
Sociologia dell'arte;
Storia dell'America anglo-sassone;
Storia dell'America latina.

Art. 102. — All'elenco degli istituti annessi alla facoltà di lettere e filosofia è aggiunto il seguente:

Istituto di studi storico-religiosi.

Art. 132. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica per tutti e due gli indirizzi organico-biologico ed inorganico-chimico-fisico è aggiunto quello di:

Spettroscopia interpretativa organica.

Art. 133, relativo agli esami di laurea in chimica è modificato nel senso che il quinto, sesto e settimo comma sono abrogati e sostituiti dal seguente:

« L'esame di laurea in chimica consta:

a) della discussione di una dissertazione scritta, o sperimentale o avente comunque carattere di elaborazione autonoma, svolta personalmente dallo studente o da un gruppo di studenti non superiore a cinque, la discussione è comunque individuale;

b) di una prova pratica, con eventuale discussione di essa ».

Art. 136, relativo agli esami di laurea in chimica industriale è modificato nel senso che il sesto, settimo e ottavo comma sono abrogati e sostituiti dal seguente:

« L'esame di laurea in chimica industriale consta:

a) della discussione di una dissertazione scritta, o sperimentale o avente comunque carattere di elaborazione autonoma, svolta personalmente dallo studente o da un gruppo di studenti non superiore a cinque; la discussione è comunque individuale;

b) di una prova pratica, con eventuale discussione di essa ».

Art. 139, relativo agli indirizzi del secondo biennio per la laurea in fisica è modificato nel senso che all'elenco *C*) corsi per l'indirizzo didattico è aggiunto il seguente:

Storia della fisica.

Art. 140. — Il punto *b*) per l'indirizzo didattico, le parole « due corsi » sono sostituite da « un corso ».

Art. 143, relativo agli esami di laurea in fisica è modificato nel senso che il secondo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

L'esame di laurea in fisica consta:

a) della discussione di una dissertazione scritta, o sperimentale o avente comunque carattere di elaborazione autonoma, svolta personalmente dallo studente o da un gruppo di studenti non superiore a cinque; la discussione è comunque individuale;

b) dell'esposizione e discussione di un argomento orale, scelto dal candidato in una materia diversa da quella su cui verte la dissertazione scritta, di cui al precedente punto *a*).

Art. 146. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica per l'indirizzo generale sono aggiunti quelli di:

Complementi di fisica generale;
Préparazione di esperienze didattiche;
Astrodinamica.

Art. 147. — All'elenco degli insegnamenti complementari per il corso di laurea in matematica per l'indirizzo didattico sono aggiunti quelli di:

Astrodinamica;
Geometria algebrica.

Art. 148. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica per l'indirizzo applicativo, nei due orientamenti numerico e meccanico sono aggiunti quelli di:

Complementi di fisica generale;
Preparazione di esperienze didattiche;
Astrodinamica.

Art. 150, relativo agli esami di laurea in matematica è modificato nel senso che il secondo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'esame di laurea in matematica consta:

a) della discussione di una dissertazione scritta, o sperimentale o avente comunque carattere di elaborazione autonoma, svolta personalmente dallo studente o da un gruppo di studenti non superiore a cinque; la discussione è comunque individuale;

b) dell'esposizione e discussione di un argomento orale, scelto dal candidato in una materia diversa da quella su cui verte la dissertazione scritta, di cui al precedente punto *a*) ».

Art. 152. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti quelli di:

Geomorfologia;
Paleobiogeografia ed elementi di paleoecologia;
Fisica del vulcanismo.

Art. 153, relativo alle propedeuticità degli esami del corso di laurea in scienze naturali è abrogato e sostituito dal seguente:

« Gli esami di istituzioni di matematiche, di fisica e di chimica generale ed inorganica sono propedeutici rispetto a tutti gli altri esami previsti dal piano di studio ».

Art. 154, relativo agli esami di laurea in scienze naturali è modificato nel senso che il secondo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'esame di laurea in scienze naturali consta:

a) della discussione di una dissertazione scritta, o sperimentale o avente comunque carattere di elaborazione autonoma, svolta personalmente dallo studente o da un gruppo di studenti non superiore a cinque; la discussione è comunque individuale;

b) dell'esposizione e discussione di un argomento orale; scelto dal candidato in una materia diversa da quella su cui verte la dissertazione scritta, di cui al precedente punto *a*) ».

Art. 156. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti quelli di:

Farmacologia;
Biochimica comparata;
Neurochimica;
Citologia ed istologia patologica;
Neurologia comparata.

Nello stesso articolo l'ultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« Gli esami di istituzioni di matematiche, di fisica e di chimica generale ed inorganica sono propedeutici rispetto a tutti gli altri esami previsti dal piano di studio ».

Art. 157, relativo agli esami di laurea in scienze biologiche è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'esame di laurea in scienze biologiche consta:

a) della discussione di una dissertazione scritta, o sperimentale o avente comunque carattere di elaborazione autonoma, svolta personalmente dallo studente o da un gruppo di studenti non superiore a cinque; la discussione è comunque individuale;

b) dell'esposizione e discussione di un argomento orale, scelto dal candidato in una materia diversa da quella su cui verte la dissertazione scritta, di cui al precedente punto *a*) ».

Art. 159. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche sono aggiunti quelli di:

Geomorfologia;
Esercitazioni di geologia;
Geochimica applicata;
Paleobiogeografia ed elementi di paleoecologia;
Geofisica nucleare.

Art. 161, relativo agli esami di laurea in scienze geologiche è modificato nel senso che il secondo e terzo comma sono abrogati e sostituiti dal seguente:

« L'esame di laurea in scienze geologiche consta:

a) della discussione di una dissertazione scritta, o sperimentale o avente comunque carattere di elaborazione autonoma, svolta personalmente dallo studente o da un gruppo di studenti non superiore a cinque; la discussione è comunque individuale;

b) di una prova pratica, con eventuale discussione di essa ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *settembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 237, *foglio n.* 128. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 agosto 1970, n. **709**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Urbino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 9 febbraio 1925, n. 230 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2475, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 29. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia sono aggiunti quelli di:

Biologia molecolare;
Genetica;
Istologia e tecniche di laboratorio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1970
Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 136. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 agosto 1970, n. **710**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 60. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti quelli di:

Storia dei Paesi latino-americani;
Storia dei Paesi afro-asiatici.

Art. 61. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti quelli di:

Storia dei Paesi latino-americani;
Storia dei Paesi afro-asiatici.

Art. 62. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti quelli di:

Storia dei Paesi latino-americani;
Storia dei Paesi afro-asiatici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1970
Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 134. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1970.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione consultiva per le assicurazioni private.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 76 e 78 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 1968, registro n. 5 Industria, foglio n. 285, concernente la nomina per il triennio 1968-1970, dei membri della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Visto il decreto ministeriale 25 settembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 1968, registro n. 14 Industria, foglio n. 323, con cui è stato provveduto alla sostituzione e nomina di un membro della predetta commissione;

Visto il decreto ministeriale 28 aprile 1970, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1970, registro n. 6 Industria, foglio n. 290, con cui è stato provveduto alla sostituzione e nomina di altri membri della commissione stessa;

Considerato che l'ing. Francesco Cincotti, già nominato membro effettivo in rappresentanza delle imprese esercenti le assicurazioni sulla vita, ha cessato di far

parte della commissione consultiva per le assicurazioni private, avendo chiesto di essere esonerato dall'incarico, e quindi, si rende necessaria la sua sostituzione;
Viste le designazioni all'uopo pervenute;

Decreta:

Art. 1.

E' chiamato a far parte della prima sezione della commissione consultiva per le assicurazioni private, quale membro effettivc in rappresentanza delle imprese esercenti le assicurazioni sulla vita, l'avv. Enrico Randone.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1970

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1970
Registro n. 9 *Industria, foglio n.* 330

(9455)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1970.
Emissione di buoni ordinari del tesoro al portatore a dodici mesi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 9 gennaio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 10 gennaio 1970, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che gli importi dei buoni ordinari del tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi da emettere per l'anno finanziario 1970, saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 del mese in cui si effettua l'emissione;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1970, n. 503767, registrato alla Corte dei conti in data 25 settembre 1970, con il quale, a decorrere dalla emissione del mese di ottobre 1970, l'interesse annuo sui buoni ordinari del tesoro da vincolare a riserva ai sensi dell'art. 32, lettere *d*) ed *f*) del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni, da corrispondersi anticipatamente è stato fissato nella misura del 5,50 %;

Decreta:

E' disposta nel mese di ottobre 1970 l'emissione di buoni ordinari del tesoro al portatore a dodici mesi da vincolare a riserva ai sensi dell'art. 32, lettere *d*) ed *f*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, fino al limite massimo in valore nominale di L. 90.000.000.000.
L'emissione sarà effettuata il giorno 27 ottobre 1970.
Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *ottobre* 1970
Registro n. 29 *Tesoro, foglio n.* 215

(9765)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL PIEMONTE

Approvazione del piano di ricostruzione del comune di Callabiana

Con decreto del 16 settembre 1970, n. 19868, del provveditore regionale alle opere pubbliche per il Piemonte è stato approvato, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 12 febbraio 1969, n. 7, il piano di ricostruzione del comune di Callabiana, adottato dal comune stesso con deliberazione n. 14 in data 19 aprile 1970.

(9255)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Baiso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 1° ottobre 1970, il comune di Baiso (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.606.420, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9635)

Autorizzazione al comune di Campagnola Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 1° ottobre 1970, il comune di Campagnola Emilia (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.155.990, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9637)

Autorizzazione al comune di Castellarano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 1° ottobre 1970, il comune di Castellarano (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.713.715, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9638)

Autorizzazione al comune di Civitacampomarano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 1° ottobre 1970, il comune di Civitacampomarano (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.121.860, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9639)

Autorizzazione al comune di Colledimezzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 1° ottobre 1970, il comune di Colledimezzo (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.479.250, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9640)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

33ª Estrazione delle cartelle 4,50 % ordinario di credito comunale e provinciale

Si notifica che il giorno 27 ottobre 1970, alle ore 9, in Roma, via Goito n. 4, in una sala aperta al pubblico, avranno inizio le operazioni relative alla 33ª estrazione dei titoli di credito comunale e provinciale riguardanti il prestito 4,50 % ordinario, emessi ai sensi del regio decreto-legge 5 novembre 1937, n. 1900.

Saranno sorteggiati, in conformità del piano sotto indicato, per il rimborso dal 1° gennaio 1971, n. 379 titoli, pari a n. 6475 cartelle per il complessivo importo capitale nominale di lire 6.475.000:

n.	75 titoli unitari, capitale nominale .	L.	75.000
»	78 titoli quintupli, capitale nominale	»	390.000
»	76 titoli decupli, capitale nominale .	»	760.000
»	75 titoli ventupli, capitale nominale .	»	1.500.000
»	75 titoli cinquantupli, capitale nominale .	»	3.750.000
n. 379	Totale .	L.	6.475.000

I numeri dei titoli sorteggiati saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9736)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 17

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 88 Mod. 241 D.P. — Data: 17 luglio 1969 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Bari — Intestazione: Di Chio Enza, nata a Casamassima il 21 aprile 1938 — Titoli del debito pubblico: nominativi 3 — Capitale L. 80.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 12 settembre 1970

(8858)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 194

Corso dei cambi del 9 ottobre 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . .	623,08	622,95	622,86	622,92	622,90	623,09	623,08	622,92	623,08	623 —
Dollaro canadese	609,65	609,60	610,75	610,50	609,10	609,63	610,60	610,50	609,65	609,75
Franco svizzero .	143,97	144 —	143,96	144,03	143,95	143,95	144,05	144,03	143,97	144 —
Corona danese . .	83,07	83,07	83,05	83,04	83 —	83,05	83,05	83,04	83,07	83,08
Corona norvegese .	87,17	87,17	87,15	87,145	87,30	87,15	87,16	87,145	87,17	87,18
Corona svedese .	120,19	120,18	120,15	120,16	120,10	120,18	120,175	120,16	120,19	120,20
Fiorino olandese . .	173,14	173 —	173 —	173 —	172,90	173,15	173,02	173 —	173,14	173,02
Franco belga . .	12,55	12,551	12,56	12,5520	12,55	12,56	12,5535	12,5520	12,55	12,55
Franco francese . .	112,85	112,80	112,84	112,83	112,80	112,83	112,85	112,83	112,85	112,85
Lira sterlina . . .	1486,85	1486,45	1486,50	1486,30	1486,25	1486,85	1486,70	1486,30	1486,85	1486,50
Marco germanico . . .	171,56	171,55	171,58	171,53	171,45	171,55	171,55	171,53	171,56	171,55
Scellino austriaco . . .	24,12	24,12	24,1150	24,1265	24,10	24,12	24,125	24,1265	24,12	24,13
Escudo portoghese .	21,77	21,77	21,75	21,77	21,70	21,75	21,76	21,77	21,77	21,75
Peseta spagnola . .	8,95	8,96	8,96	8,9525	8,90	8,95	8,9525	8,9525	8,95	8,95

Media dei titoli del 9 ottobre 1970

Rendita 5 % 1935	99,675
Redimibile 3,50 % 1934	99,475
» 3,50 % (Ricostruzione)	80,725
» 5 % (Ricostruzione)	84,475
» 5 % (Riforma fondiaria)	85,40
» 5 % (Città di Trieste)	83,90
» 5 % (Beni esteri)	83,625
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	80,075
» 5,50 % » » 1968-83	81,60
» 5,50 % » » 1969-84	88,675
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	96,65
» » » 5,50 % 1976	99,20
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,375
» » » 5,50 % 1977	99,675
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971)	98.875
» 5 % (» 1° aprile 1973)	93,55
» 5 % (» 1° aprile 1974)	91,375
» 5 % (» 1° aprile 1975)	89,775
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	89,675
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	89,725
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,375
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	96,40

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 ottobre 1970

Dollaro USA	623 —
Dollaro canadese	610,55
Franco svizzero	144,04
Corona danese	83,045
Corona norvegese	87,152
Corona svedese	120,167
Fiorino olandese	173,01
Franco belga	12,553
Franco francese	112,84
Lira sterlina	1486,50
Marco germanico	171,54
Scellino austriaco	24,126
Escudo portoghese	21,765
Peseta spagnola	8,952

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni — in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625) — applicabili dal 19 luglio 1969 al 27 luglio 1969, a norma dei Regolamenti C.E.E. nn. 311/69, 1178/69, 1353/69, 1368/69 e 1389/69, ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del Regolamento C.E.E. n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati:	
	ex A. diversi dal siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:	
	(I) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 2,6 % .	1,80
	(II) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 2,6 % e inferiore o uguale al 3 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (7)	2,84
	- l'Algeria	2,96
	- le altre destinazioni	2,80
	(III) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 3 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona A (7)	2,00
	- le altre destinazioni .	4,00
	ex B. altri, escluso il siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	ex I. superiore al 6 % e inferiore o uguale al 20 %:	
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 10 % e inferiore o uguale al 17 % . .	13,40
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 17 % .	22,00
	II. superiore al 20 % e inferiore o uguale al 45 %:	
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 21 %	22,00
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 21 % ed inferiore o uguale al 39 %	30,00
	(c) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 39 % . .	62,53
	III. superiore al 45 % . .	62,53
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati:	
	A. senza aggiunta di zuccheri:	
	II. Latte e crema di latte, in polvere:	
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	1. inferiore o uguale all'1,5 %	
	per le esportazioni verso:	
	- le zone B e C (7)	23,00
	- il Giappone	26,50
	- le altre destinazioni	20,00
	2. superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'11 %	
	per le esportazioni verso:	
	- le zone B, C (7) ed il Giappone	23,00
	- le altre destinazioni	20,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'11 % ed inferiore o uguale al 17 %	28,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 17 % ed inferiore o uguale al 25 %	33,20
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 25 % . . .	40,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (segue)	3. superiore al 27 % ed inferiore o uguale al 29 %	41,70
	4. superiore al 29 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 41 %	41,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 41 %	53,60
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	1. inferiore o uguale all'1,5 %	
	(aa) denaturati (1)	11,75
	(bb) altri	
	per le esportazioni verso:	
	- le zone B e C (7)	23,00
	- il Giappone	26,50
	- le altre destinazioni	20,00
	2. superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'11 %	
	per le esportazioni verso:	
	- le zone B e C (7) ed il Giappone	23,00
	- le altre destinazioni	20,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	28,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	33,20
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 25 %	40,00
	3. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 29 %	41,70
	4. superiore al 29 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 41 %	41,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 41 %	53,60
	III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere:	
	a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	ex 1. inferiore o uguale all'8 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 3 % e inferiore o uguale al 7 %	4,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 7 %	11,00
	2. superiore all'8 % e inferiore o uguale all'11 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'8,9 %	11,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'8,9 %	13,00
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	ex 1. inferiore o uguale al 45 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 3 % e inferiore o uguale al 7 %	4,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 7 % e inferiore o uguale all'8,9 %	11,00
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'8,9 % e inferiore o uguale al 21 %	13,00
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	30,00
	(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 39 %	54,50
	2. superiore al 45 %	62,50

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (segue)	B. con aggiunta di zuccheri:	
	I. Latte e crema di latte, in polvere:	
	ex b) altri, escluso il siero di latte:	
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	aa) inferiore o uguale all'1,5 %	0,2000 (2) per kg
	bb) superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 27 %:	
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'11 %	0,2000 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %.	0,2810 (2) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	0,3320 (2) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 25 % .	0,4000 (2) per kg
	cc) superiore al 27 %:	
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 41 % . . .	0,4170 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 41 % .	0,5360 (2) per kg
	2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	aa) inferiore o uguale all'1,5 % . .	0,2000 (2) per kg
	bb) superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 27 %:	
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'11 % . . .	0,2000 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 % .	0,2810 (2) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	0,3320 (2) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 25 % .	0,4000 (2) per kg
	cc) superiore al 27 %:	
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 41 %	0,4170 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse, superiore al 41 % .	0,5360 (2) per kg
	ex II. Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, diversi da quelli in polvere:	
	ex a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 9,5 %:	
	(1) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso .	4,25 (3)
	(2) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso	11,00 (3)
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	ex 1. inferiore o uguale al 45 %:	
	(aa) « latte in blocchi », aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'11 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica superiore al 45 % in peso	0,2700 (2) per kg
	(bb) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	(11) inferiore o uguale al 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso	4,25 (3)

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (segue)	(22) superiore al 6,9 % e inferiore o uguale al 9,5 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso	11,00 (3)
	(33) superiore al 9,5 % e inferiore o uguale al 21 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 % in peso	0,1100 (2) per kg
	(44) superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 % . . .	0,3000 (2) per kg
	(55) superiore al 39 %	0,5450 (2) per kg
	2. superiore al 45 %	0,6250 (2) per kg
04.03	Burro (4):	
	ex A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'84 % (5):	
	(I) uguale o superiore al 62 % ed inferiore all'82 % e con aggiunta di spezie o di erbe finemente tritate	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona E (7)	79,00
	- le altre destinazioni	100,00
	(II) uguale o superiore all'82 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona A (7)	130,00
	- la zona E (7)	104,40
	- l'Algeria, il Marocco, la Tunisia e il Perù	142,00
	- le destinazioni di cui all'articolo 2 del regolamento n. 1041/67/CEE (8)	130,00
	- le altre destinazioni	133,00
	B. altro, avente tenore, in peso, di materie grasse:	
	(I) superiore all'84 % ed inferiore o uguale al 98 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona A (7)	130,00
	- la zona E (7)	104,40
	- l'Algeria, il Marocco, la Tunisia e il Perù	142,00
	- le destinazioni di cui all'articolo 2 del regolamento n. 1041/67/CEE (8)	130,00
	- le altre destinazioni	133,00
	(II) superiore al 98 % ed inferiore o uguale al 99,5 %	162,00
	(III) superiore al 99,5 %	174,00
04.04	Formaggi e latticini (6):	
	ex A. Emmental e Gruyère, diversi da quelli grattugiati od in polvere:	
	II. altri	
	per le esportazioni verso:	
	- le zone D e F (7)	38,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	25,00
	- le altre destinazioni	43,00
	ex C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati od in polvere, escluso il Roquefort	30,00
	D. Formaggi fusi:	
	II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	a) inferiore o uguale al 36 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:	
	ex 1. inferiore o uguale al 46 % ed aventi tenore in peso di sostanza secca:	
	(aa) uguale o superiore al 33 % ed inferiore al 38 %	10,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg. peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (segue)	(bb) uguale o superiore al 38 % ed inferiore al 43 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:	
	(11) inferiore al 20 %	10,00
	(22) uguale o superiore al 20 %	27,00
	(cc) uguale o superiore al 43 % ed aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca:	
	(11) inferiore al 20 %	10,00
	(22) uguale o superiore al 20 % ed inferiore al 40 %	27,00
	(33) uguale o superiore al 40 %	43,00
	ex 2. superiore al 46 % ed aventi tenore in peso di sostanza secca:	
	(aa) uguale o superiore al 33 % ed inferiore al 38 %	10,00
	(bb) uguale o superiore al 38 % ed inferiore al 43 %	27,00
	(cc) uguale o superiore al 43 % ed inferiore al 46 %	43,00
	(dd) uguale o superiore al 46 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:	
	(11) inferiore al 55 %	43,00
	(22) uguale o superiore al 55 %	54,00
	b) superiore al 36 %	54,00
	E. non nominati:	
	ex I. diversi da quelli grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 39 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:	
	ex a) inferiore o uguale al 47 %:	
	(1) Grana, Fiore Sardo, Parmigiano Reggiano, Pecorino per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	40,00
	- le altre destinazioni	50,00
	(2) altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 30 % per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	40,00
	- le altre destinazioni	50,00
	b) superiore al 47 % e inferiore o uguale al 72 %:	
	ex 1. Cheddar, Chester, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 50 %	68,00
	ex 2. Tilsit, avente tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:	
	ex aa) superiore al 39 % ed inferiore o uguale al 48 % per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	6,50
	- le altre destinazioni	45,00
	ex 3. altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:	
	(aa) inferiore al 19 % ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 32 % in peso	8,00
	(bb) uguale o superiore al 19 % ed inferiore al 39 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale al 62 % per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	6,50
	- le altre destinazioni	15,00
	(cc) uguale o superiore al 39 %:	
	(11) Asiago, Caciocavallo, Provolone, Ragusano per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	6,50
	- le altre destinazioni	45,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (segue)	(22) Cantal, Edam, Fontal, Fontina, Gouda	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (7)	31,22
	- la zona E (7)	36,36
	- la zona F (7)	25,56
	- la Svizzera	6,50
	- l'Australia	39,00
	- il Giappone	57,00
	- Portorico	38,00
	- il Canada	41,00
	- le altre destinazioni	45,00
	(33) Butterkäse, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint Paulin, Taleggio	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona F (7)	25,56
	- la Svizzera	6,50
	- le altre destinazioni	38,00
	(44) altri, aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:	
	(aaa) superiore al 47 % ed inferiore o uguale al 52 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	6,50
	- le altre destinazioni	45,00
	(bbb) superiore al 52 % ed inferiore o uguale al 62 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (7)	31,22
	- la zona E (7)	36,36
	- la zona F (7)	25,56
	- la Svizzera	6,50
	- l'Australia	39,00
	- il Giappone	57,00
	- Portorico	38,00
	- il Canada	41,00
	- le altre destinazioni	45,00

(1) Ai sensi di questa sottovoce, è considerato latte in polvere denaturato il prodotto che è stato denaturato conformemente alle disposizioni del Regolamento C.E.E. n. 1106/68.

(2) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione. L'importo della restituzione per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;

b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 80,95.

(3) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per 100 chilogrammi:

b) un elemento calcolato moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 80,95.

(4) Le restituzioni all'esportazione non si applicano ai quantitativi di burro, a prezzo ridotto, messi dagli Stati membri a disposizione dei rispettivi eserciti e corpi assimilati di stanza nel territorio della Comunità.

(5) Per la determinazione dell'importo più basso dell'aliquota della restituzione spettante alle esportazioni con destinazioni diverse dalla zona E, ai fini del paragrafo V della circolare a roneo 1969/VIII/326 Dog/249 del 6 maggio 1969 (prot. n. 1838/VIII), le aliquote fissate per detta zona E non vengono prese in considerazione.

(6) Per i formaggi grattugiati od in polvere, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore all'85% in peso, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 20% ed aventi tenore di lattosio inferiore al 5% in peso, la restituzione all'esportazione è fissata a 40,000 unità di conto per 100 kg peso netto.

(7) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle Zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA A: Burundi, Camerun, Ciad, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Guinea, Alto Volta, Mali, Mauritania, Niger, Repubblica centrafricana, Repubblica malgascia, Ruanda, Senegal, Territorio degli Afars e degli Issas, Togo.

ZONA B: Messico, paesi dell'America centrale e del Sud, Isole degli oceani Pacifico ed Atlantico delimitate dal 30° e 120° meridiano ovest e dal 30° parallelo nord, nonchè le isole Fernando-de- Noronha (Rechedas de Sao-Pedro e Sao-Paulo e Atollo das Rocas), Trinidad, Martin-Vas e le isole Sandwich del sud.

ZONA C: Paesi asiatici ad est dell'Iran, ivi compresa l'URSS asiatica, e le isole degli oceani Indiano e Pacifico situate tra il 60° meridiano est ed il 180° meridiano, salvo l'Australia, la Nuova Zelanda ed il Giappone.

ZONA D: Territorio spagnolo della penisola iberica e le isole Baleari.

ZONA E: Territori del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord (comprese l'isola di Man e le isole anglo-normanne) situati in Europa, salvo Gibilterra.

ZONA F: Territori degli Stati Uniti d'America situati sul continente americano, nonchè le isole Hawai.

(8) Le destinazioni, di cui all'articolo 2 del Regolamento C.E.E. n. 1041/67, sono le seguenti:

a) approvvigionamento delle navi destinate alla navigazione marittima o degli aeromobili che servono le linee internazionali, comprese quelle intracomunitarie;

b) Organizzazioni Internazionali stabilite nella Comunità (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze);

c) Forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro della C.E.E. e non appartenenti allo Stato membro medesimo (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze).

(7770)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni — in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625) — applicabili dal 28 luglio 1969 al 31 luglio 1969, a norma dei Regolamenti C.E.E. nn. 311/69, 1178/69, 1353/69, 1368/69, 1389/69 e 1452/69, ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del Regolamento C.E.E. n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati:	
	ex A. diversi dal siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:	
	(I) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 2,6 %	1,80
	(II) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 2,6 % e inferiore o uguale al 3 % per le esportazioni verso:	
	- la zona D (7)	2,84
	- l'Algeria	2,96
	- le altre destinazioni	2,80
	(III) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 3 % per le esportazioni verso:	
	- la zona A (7)	2,00
	- le altre destinazioni	4,00
	ex B. altri, escluso il siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	ex I. superiore al 6 % e inferiore o uguale al 20 %:	
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 10 % e inferiore o uguale al 17 %	13,40
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 17 %	22,00
	II. superiore al 20 % e inferiore o uguale al 45 %:	
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 21 %	22,00
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 21 % ed inferiore o uguale al 39 %	30,00
	(c) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 39 %	62,53
	III. superiore al 45 %	62,53
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati:	
	A. senza aggiunta di zuccheri:	
	II. Latte e crema di latte, in polvere:	
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	1. inferiore o uguale all'1,5 % per le esportazioni verso:	
	- le zone B e C (7)	23,00
	- il Giappone	26,50
	- le altre destinazioni	20,00
	2. superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'11 % per le esportazioni verso:	
	- le zone B, C (7) ed il Giappone	23,00
	- le altre destinazioni	20,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'11 % ed inferiore o uguale al 17 %	28,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 17 % ed inferiore o uguale al 25 %	33,20
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 25 %	40,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (segue)	3. superiore al 27 % ed inferiore o uguale al 29 %	41,70
	4. superiore al 29 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 41 %	41,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 41 %	53,60
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	1. inferiore o uguale all'1,5 %	
	(aa) denaturati (1)	11,75
	(bb) altri	
	per le esportazioni verso:	
	- le zone B e C (7)	23,00
	- il Giappone	26,50
	- le altre destinazioni	20,00
	2. superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'11 %	
	per le esportazioni verso:	
	- le zone B e C (7) ed il Giappone	23,00
	- le altre destinazioni	20,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	28,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	33,20
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 25 % . . .	40,00
	3. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 29 %	41,70
	4. superiore al 29 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 41 %	41,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 41 % . .	53,60
	III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere:	
	a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	ex 1. inferiore o uguale all'8 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 3 % e inferiore o uguale al 7 %	4,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 7 % . .	11,00
	2. superiore all'8 % e inferiore o uguale all'11 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'8,9 %	11,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'8,9 % . .	13,00
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	ex 1. inferiore o uguale al 45 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 3 % e inferiore o uguale al 7 %	4,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 7 % e inferiore o uguale all'8,9 %	11,00
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'8,9 % e inferiore o uguale al 21 %	13,00
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	30,00
	(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 39 % . .	54,50
	2. superiore al 45 %	62,50

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (segue)	B. con aggiunta di zuccheri:	
	I. Latte e crema di latte, in polvere:	
	ex b) altri, escluso il siero di latte:	
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	aa) inferiore o uguale all'1,5 %	0,2000 (2) per kg
	bb) superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 27 %:	
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'11 %	0,2000 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	0,2810 (2) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	0,3320 (2) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 25 %	0,4000 (2) per kg
	cc) superiore al 27 %:	
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 41 %	0,4170 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 41 %	0,5360 (2) per kg
	2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	aa) inferiore o uguale all'1,5 %	0,2000 (2) per kg
	bb) superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 27 %:	
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'11 %	0,2000 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	0,2810 (2) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	0,3320 (2) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 25 %	0,4000 (2) per kg
	cc) superiore al 27 %:	
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 41 %	0,4170 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse, superiore al 41 %	0,5360 (2) per kg
	ex II. Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, diversi da quelli in polvere:	
	ex a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 9,5 %:	
	(1) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso	4,25 (3)
	(2) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso	11,00 (3)
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	ex 1. inferiore o uguale al 45 %:	
	(aa) « latte in blocchi », aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'11 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica superiore al 45 % in peso	0,2700 (2) per kg
	(bb) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	(11) inferiore o uguale al 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso	4,25 (3)

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (segue)	(22) superiore al 6,9 % e inferiore o uguale al 9,5 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso	11,00 (3)
	(33) superiore al 9,5 % e inferiore o uguale al 21 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 % in peso	0,1100 (2) per kg
	(44) superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	0,3000 (2) per kg
	(55) superiore al 39 %	0,5450 (2) per kg
	2. superiore al 45 %	0,6250 (2) per kg
04.03	Burro (4):	
	ex A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'84 % (5):	
	(I) uguale o superiore al 62 % ed inferiore all'82 % e con aggiunta di spezie o di erbe finemente tritate	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona E (7)	79,00
	- le altre destinazioni	100,00
	(II) uguale o superiore all'82 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona A (7)	130,00
	- la zona E (7)	104,40
	- l'Algeria, il Marocco, la Tunisia e il Cile	142,00
	- le destinazioni di cui all'articolo 2 del regolamento n. 1041/67/CEE (8)	130,00
	- le altre destinazioni	133,00
	B. altro, avente tenore, in peso, di materie grasse:	
	(I) superiore all'84 % ed inferiore o uguale al 98 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona A (7)	130,00
	- la zona E (7)	104,40
	- l'Algeria, il Marocco, la Tunisia ed il Cile	142,00
	- le destinazioni di cui all'articolo 2 del regolamento n. 1041/67/CEE (8)	130,00
	- le altre destinazioni	133,00
	(II) superiore al 98 % ed inferiore o uguale al 99,5 %	162,00
	(III) superiore al 99,5 %	174,00
04.04	Formaggi e latticini (6):	
	ex A. Emmental e Gruyère, diversi da quelli grattugiati od in polvere:	
	II. altri	
	per le esportazioni verso:	
	- le zone D e F (7)	38,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	25,00
	- le altre destinazioni	43,00
	ex C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati od in polvere, escluso il Roquefort	30,00
	D. Formaggi fusi:	
	II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	a) inferiore o uguale al 36 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:	
	ex 1. inferiore o uguale al 46 % ed aventi tenore in peso di sostanza secca:	
	(aa) uguale o superiore al 33 % ed inferiore al 38 %	10,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (segue)	(bb) uguale o superiore al 38 % ed inferiore al 43 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:	
	(11) inferiore al 20 %	10,00
	(22) uguale o superiore al 20 %	27,00
	(cc) uguale o superiore al 43 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:	
	(11) inferiore al 20 %	10,00
	(22) uguale o superiore al 20 % ed inferiore al 40 %	27,00
	(33) uguale o superiore al 40 %	43,00
	ex 2. superiore al 46 % ed aventi tenore in peso di sostanza secca:	
	(aa) uguale o superiore al 33 % ed inferiore al 38 %	10,00
	(bb) uguale o superiore al 38 % ed inferiore al 43 %	27,00
	(cc) uguale o superiore al 43 % ed inferiore al 46 %	43,00
	(dd) uguale o superiore al 46 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:	
	(11) inferiore al 55 %	43,00
	(22) uguale o superiore al 55 %	54,00
	b) superiore al 36 %	54,00
	E. non nominati:	
	ex I. diversi da quelli grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 39 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:	
	ex a) inferiore o uguale al 47 %:	
	(1) Grana, Fiore Sardo, Parmigiano Reggiano, Pecorino per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	40,00
	- le altre destinazioni	50,00
	(2) altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 30 % per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	40,00
	- le altre destinazioni	50,00
	b) superiore al 47 % e inferiore o uguale al 72 %:	
	ex 1. Cheddar, Chester, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 50 %	68,00
	ex 2. Tilsit, avente tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:	
	ex aa) superiore al 39 % ed inferiore o uguale al 48 % per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	6,50
	- le altre destinazioni	45,00
	ex 3. altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:	
	(aa) inferiore al 19 % ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 32 % in peso	8,00
	(bb) uguale o superiore al 19 % ed inferiore al 39 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale al 62 % per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	6,50
	- le altre destinazioni	15,00
	(cc) uguale o superiore al 39 %:	
	(11) Asiago, Caciocavallo, Provolone, Ragusano per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	6,50
	- le altre destinazioni	45,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (segue)	(22) Cantal, Edam, Fontal, Fontina, Gouda	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (7)	31,22
	- la zona E (7)	36,36
	- la zona F (7)	25,56
	- la Svizzera	6,50
	- l'Australia	39,00
	- il Giappone	57,00
	- Portorico	38,00
	- il Canada	41,00
	- le altre destinazioni	45,00
	(33) Butterkäse, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint Paulin, Taleggio	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona F (7)	25,56
	- la Svizzera	6,50
	- le altre destinazioni	38,00
	(44) altri, aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:	
	(aaa) superiore al 47% ed inferiore o uguale al 52%	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	6,50
	- le altre destinazioni	45,00
	(bbb) superiore al 52% ed inferiore o uguale al 62%	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (7)	31,22
	- la zona E (7)	36,36
	- la zona F (7)	25,56
	- la Svizzera	6,50
	- l'Australia	39,00
	- il Giappone	57,00
	- Portorico	38,00
	- il Canada	41,00
	- le altre destinazioni	45,00

(1) Ai sensi di questa sottovoce, è considerato latte in polvere denaturato il prodotto che è stato denaturato conformemente alle disposizioni del Regolamento C.E.E. n. 1106/68.

(2) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione.
L'importo della restituzione per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il *peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;*
b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 80,95.

(3) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
a) l'importo espresso per 100 chilogrammi:
b) un elemento calcolato moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 80,95.

(4) Le restituzioni all'esportazione *non si applicano ai quantitativi* di burro, a prezzo ridotto, messi dagli Stati membri a disposizione dei rispettivi eserciti e corpi assimilati di stanza nel territorio della Comunità.

(5) Per la determinazione dell'importo più basso dell'aliquota della restituzione spettante alle esportazioni con destinazioni diverse dalla zona E, ai fini del paragrafo V della circolare a roneo 1969/VIII/326 Dog/249 del 6 maggio 1969 (prot. n. 1838/VIII), le aliquote fissate per detta zona E non vengono prese in considerazione.

(6) *Per i formaggi grattugiati* od in polvere, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore all'85 % in peso, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 20% ed aventi tenore di lattosio inferiore al 5% in peso, la restituzione all'esportazione è fissata a 40,00 unità di conto per 100 kg peso netto.

(7) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle Zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:
ZONA A: Burundi, Camerun, Ciad, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Guinea, Alto Volta, Mali, Mauritania, Niger, Repubblica centrafricana, Repubblica malgascia, Ruandà, Senegal, Territorio degli Afars e degli Issas, Togo.
ZONA B: Messico, paesi dell'America centrale e del Sud, isole degli oceani Pacifico ed Atlantico delimitate dal 30° e 120° meridiano ovest e dal 30° parallelo nord, nonchè le isole Fernando-de- Noronha (Rechedas de Sao-Pedro e Sao-Paulo e Atollo das Rocas), Trinidad, Martin-Vas e le isole Sandwich del sud.
ZONA C: Paesi asiatici ad est dell'Iran, ivi compresa l'URSS asiatica, e le isole degli oceani Indiano e Pacifico situate tra il 60° meridiano est ed il 180° meridiano, salvo l'Australia, la Nuova Zelanda *ed il Giappone.*
ZONA D: Territorio spagnolo della penisola iberica e le isole Baleari.
ZONA E: Territori del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord (comprese l'isola di Man e le isole anglo-normanne) situati in Europa, salvo Gibilterra.
ZONA F: Territori degli Stati Uniti d'America situati sul continente americano, nonchè le isole Hawai.

(8) Le destinazioni, di cui all'articolo 2 *del Reolamento* C.E.E. *n.* 1041/67, sono le seguenti:
a) approvvigionamento delle navi destinate alla navigazione marittima o degli aeromobili che servono le linee internazionali, comprese quelle intracomunitarie;
b) Organizzazioni Internazionali stabilite nella Comunità (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze);
c) Forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro della C.E.E. e non appartenenti allo Stato membro medesimo (subordinatamente *alle condizioni da stabilirsi dal Ministero* delle Finanze).

(7793)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a diciotto posti di infermiere in prova

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, recante norme di applicazione del predetto stato giuridico, e successive modificazioni;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.39082 in data 15 giugno 1970;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 23 del 30 marzo 1970;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a diciotto posti di infermiere in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 2.

Ai concorrenti che saranno assunti verranno assegnati lo stipendio e le altre competenze della qualifica, in base alle norme in vigore.

Art. 3.

E' approvato l'allegato avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Roma, addì 30 giugno 1970

Il Ministro: VIGLIANESI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1970
Registro n. 54 Ufficio risc. ferrovie, foglio n. 395

AVVISO DI CONCORSO

E' indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, a diciotto posti di infermiere in prova alle dipendenze dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

1. — *Titolo di studio*

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti di licenza elementare superiore e dell'attestato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico.

2. — *Domanda*

La domanda di ammissione al concorso, redatta sulla prescritta carta bollata in conformità al modello allegato *A*, dovrà pervenire senza alcun tramite alla direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Servizio personale Concorsi) 00100 Roma, piazza della Croce Rossa, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Della tempestività dell'arrivo della domanda fa fede unicamente il timbro a data apposto sulla domanda stessa dal citato servizio all'atto del ricevimento.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume responsabilità alcuna per ritardi o disguidi di domande o di comunicazioni inerenti al concorso, anche se imputabili a fatti di terzi od a causa di forza maggiore.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal segretario comunale o da un notaio o dal comandante della nave mercantile o, per coloro che si trovano all'estero dalla autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo del proprio ufficio e per i militari alle armi quello del comandante della compagnia o unità equiparata.

La domanda deve essere redatta secondo il modello allegato *A* che fa parte integrante del presente bando.

L'Azienda delle ferrovie dello Stato non assume responsabilità alcuna nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o da tardiva segnalazione del cambiamento del recapito stesso; nè per eventuali disguidi postali o telegrafici.

3. — *Limiti di età per la partecipazione al concorso*

Il candidato deve aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30° alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Il suddetto limite di 30 anni di età è elevato:

a) di due anni per i coniugati entro la cennata data di scadenza;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni per i combattenti e categorie assimilate;

d) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178, per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

e) ad anni 39:

per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare ovvero promossi per merito di guerra;

per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

f) ad anni 40:

per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

g) ad anni 55 (legge 2 aprile 1968, n. 482):

per i profughi;

per gli invalidi di guerra (militari e civili);

per gli invalidi per servizio statale;

per gli invalidi del lavoro;

per gli invalidi civili;

per gli orfani e le vedove di cui all'art. 8 della citata legge.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) che precedono, si cumulano fra loro purchè complessivamente non vengano superati i 40 anni di età; non si cumulano fra loro gli aumenti di cui alla precedente lettera *c*).

Le elevazioni di cui alle lettere *f*) e *g*) assorbono qualsiasi altro aumento.

Si prescinde dal limite di età nei confronti degli aspiranti di cui appresso, purchè non abbiano raggiunto l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello Stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato:

dipendenti civili dello Stato e dipendenti militari di cui la legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche di autorità, semprechè si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220;

personale delle ferrovie in concessione di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289.

4. — *Possesso dei requisiti*

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande, stabilito al primo comma del precedente punto 2.

I titoli che danno diritto ad attribuzione di punteggio supplementare, a preferenza nella graduatoria a parità di punti, o a riserva di posti, debbono essere posseduti entro la data del

giorno precedente a quello stabilito per l'inizio delle sedute della commissione esaminatrice per l'espletamento delle prove orali relative al concorso stesso; il computo dei servizi valutabili ai fini del cennato punteggio supplementare va limitato alla data suddetta.

5. — *Esclusione dal concorso*

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato politico attivo e quelli che siano stati revocati, destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

La competenza ad escludere dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, viene delegata al direttore generale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

6. — *Accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali*

Gli aspiranti devono possedere sana e robusta costituzione, nonchè i requisiti fisici, psichici e attitudinali necessari a disimpegnare le mansioni inerenti alla qualifica di infermiere.

Saranno dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla qualifica di infermiere o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

Gli aspiranti devono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali che nella apposita tabella (approvata con decreto ministeriale 3 gennaio 1966, n. 12) sono indicati per l'ammissione in servizio con la qualifica di infermiere: statura non inferiore a metri 1,50; acutezza visiva di almeno 14/10 complessivamente, raggiungibili anche con correzione di lenti sferiche di + 4D o — 5D, purchè la differenza di refrazione tra i due occhi non sia superiore a 3 diottrie, e con correzione di lenti cilindriche, per eventuale astigmatismo, purchè efficace e tollerata; campo visivo normale; percezione della voce afona a non meno di m. 8 complessivamente e a non meno di m. 2 dallo orecchio peggiore.

I minorati di guerra e categorie assimilate possono partecipare al presente concorso, ma saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'azienda li troveranno in possesso dei requisiti speciali sopraindicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti alla qualifica di infermiere e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità configurati nel secondo comma del presente punto 6.

La visita medica, alla quale saranno sottoposti soltanto gli aventi titolo alla assunzione, verrà effettuata a cura dei sanitari dell'azienda.

I concorrenti, con la firma che debbono apporre al termine della visita medica in calce al certificato sanitario - Mod. San. 6 - si intendono edotti dell'esito della visita stessa; quelli dichiarati inidonei possono chiedere una visita d'appello; a tal fine, entro 10 giorni dalla predetta presa visione, debbono far pervenire domanda in carta legale, corredata da certificato medico, alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (Concorsi) - Roma, piazza della Croce Rossa.

Coloro che non abbiano inoltrato domanda di visita di appello nel termine sopra indicato, o che non abbiano ottenuto di essere sottoposti a tale visita, o che, sottoposti alla visita stessa con esito negativo, siano perciò risultati definitivamente inidonei, decadono dal diritto all'assunzione.

Tanto alla prima visita medica quanto a quella eventuale di appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di un documento di identità personale non scaduto di validità.

7. — *Commissione esaminatrice*

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare la commissione esaminatrice.

Il relativo provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

8. — *Diario delle prove di esame*

I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e la sede in cui avrà luogo la prova scritta, data e sede che saranno stabilite con successivo provvedimento del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

I concorrenti stessi riceveranno apposita credenziale.

9. — *Prove di esame*

Gli esami obbligatori consisteranno in una prova scritta ed una orale come dal programma di cui all'allegato *B*.

Per ciascuna prova obbligatoria la commissione disporrà di un massimo di 10 punti.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato almeno sette punti su dieci nella prova scritta.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova orale avranno riportato almeno sei punti su dieci.

10. — *Titoli di merito, preferenze, riserva posti Graduatoria*

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a far pervenire all'azienda, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di comunicazione che sarà loro fatta, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di merito, di preferenza in graduatoria a parità di votazione complessiva, e quelli che danno diritto a concorrere alla riserva di posti, secondo quanto appresso specificato.

Ai fini della valutazione dei titoli di merito, ivi compreso il titolo di studio prescritto per partecipare al concorso, ed ai fini del riconoscimento dei requisiti preferenziali e per la riserva dei posti, non è ammesso il riferimento a documentazioni comunque già prodotte in qualsiasi occasione o esistenti agli atti dell'azienda. Tale disposizione vale anche per i candidati in servizio presso l'azienda medesima o presso altra amministrazione statale.

Tutte le certificazioni di cui trattasi, al fine della loro valutazione, debbono essere in regola con le disposizioni sul bollo e prodotte nella forma e nei modi che saranno indicati nel relativo invito agli interessati; debbono inoltre contenere le indicazioni necessarie, redatte in modo chiaro ed inequivocabile, ed essere rilasciate dall'autorità competente. Non sono quindi ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Le certificazioni stesse possono essere presentate in copia notarile su carta bollata ovvero in copia meccanica o fotografica purchè autenticata dalla competente autorità e con marche da bollo debitamente annullate.

Per i titoli di merito la commissione disporrà complessivamente di cinque punti così suddivisi:

A) un punto per la valutazione del titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso, da assegnare moltiplicando per il coefficiente 0,0025 tutti i centesimi di punto risultanti nella media finale dei voti del titolo stesso, a partire dalla media di 6,01 e sino a quella di 10.

Nei titoli di studio nei quali non figura la votazione in decimi, ma il giudizio di qualificazione, il punteggio di cui sopra dovrà essere assegnato considerando il «sufficiente» pari a 6/10, il «buono» a 7/10 e il «lodevole» a 9/10.

Nella media dei voti da calcolare per l'assegnazione del punteggio suindicato, non deve tenersi conto della religione, educazione fisica, condotta, canto, profitto, recitazione, lettura espressiva, cultura militare e fascista, nonchè dell'igiene, a meno che quest'ultima voce non sia abbinata alle scienze; dovrà invece considerarsi utile la votazione riportata per la musica, anche se risulti eventualmente abbinata al canto corale;

B) punti 0,25 per il possesso di licenza di scuola media o equipollente; punti 0,50 per il possesso del diploma di istituto di istruzione di 2° grado (che assorbe il punteggio precedente);

C) punti 0,50 per ogni semestre di servizio prestato dai candidati quali incaricati - ovvero, se già dipendenti ferroviari, quali distaccati - in mansioni di infermiere alle dipendenze delle ferrovie dello Stato.

La graduatoria di merito verrà compilata sulla base della valutazione complessiva ottenuta da ciascun candidato sommando il voto riportato nella prova scritta, quello conseguito nella prova orale, nonchè l'eventuale punteggio attribuito per la valutazione dei titoli, e - in caso di parità di votazione complessiva - sulla base dei criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato» approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 e modificato dall'art. 2 della legge 4 ottobre 1966, n. 851.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria di merito, ma con l'osservanza delle leggi speciali relative alla riserva di legge per i candidati che rivestono

la qualifica di combattente o assimilato, nonchè alle altre categorie aventi diritto a riserva di posti in base all'art. 12 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato.

La graduatoria del concorso verrà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso e per la immissione in impiego.

11. — *Presentazione dei documenti ai fini dell'assunzione*

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dall'azienda a far pervenire nel termine perentorio di trenta giorni decorrente dal ricevimento dell'invito, pena la decadenza dal diritto al posto, i seguenti documenti:

a) titolo di studio prescritto (vedasi il precedente punto 1);

b) attestato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico;

c) certificato penale del casellario giudiziale;

d) estratto dell'atto di nascita, nonchè per coloro che hanno superato il 30° anno di età alla data di scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande di ammissione al concorso i titoli che conferiscono diritto all'elevamento del limite di età, di cui al punto 3 del presente bando;

e) certificato di cittadinanza italiana;

f) certificato di godimento dei diritti politici;

g) documento comprovante la posizione del candidato rispetto allo adempimento degli obblighi militari (duplicato del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva o, per i militari alle armi, dichiarazione del comando da cui dipendono). Il documento da prodursi deve riflettere la posizione militare del candidato all'atto del ricevimento dell'invito a presentare la documentazione sopra elencata.

I certificati di cui alle lettere *c*), *e*), *f*), del presente punto debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella dell'invito di cui sopra.

Gli interessati che abbiano già prodotto, ai fini specificati nel precedente punto 10, taluno dei documenti elencati nel presente punto 11, che non siano quelli di cui alle lettere *c*), *e*) ed *f*), sono esentati dall'inviarli di nuovo.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra e per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare i documenti in conformità delle vigenti disposizioni di legge sul bollo.

Il personale di ruolo dipendente dell'Azienda delle ferrovie dello Stato è esentato dalla presentazione dei predetti documenti, ad eccezione del titolo di studio nonchè dell'attestato di abilitazione di cui al punto *b*) da produrre sempre nel cennato termine di trenta giorni, qualora non risultino già acquisiti agli atti dell'azienda stessa.

Il personale di ruolo delle altre amministrazioni dello Stato dève far pervenire, nel ripetuto termine perentorio di trenta giorni, una copia integrale dello stato di servizio, il titolo di studio e l'attestato di abilitazione di cui al punto *b*) ed è esentato dalla presentazione degli altri documenti.

Tutte le certificazioni debbono essere redatte nella forma e nei modi che saranno indicati nel relativo invito agli interessati.

Le certificazioni stesse debbono contenere le indicazioni necessarie in modo chiaro e inequivocabile, ed essere rilasciate dalla Autorità competente. Non sono quindi ammessi documenti surrogatori o riferimento a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Le certificazioni di cui alle lettere *d*), *e*) ed *f*), possono essere contenute in un unico documento, purchè esso sia intestato al concorrente e compilato in base a diretta visione degli atti dell'ufficio anagrafico che lo rilascia e non si tratti quindi del semplice modulo di trascrizione di dati risultanti dalla carta d'identità, non valido per l'immissione in pubblico impiego.

12. — *Assunzione e nomina in prova*

Gli aventi titolo all'assunzione saranno nominati in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica ad essi spettanti in base alle norme in vigore.

Salva la facoltà dell'azienda di disporre diversamente in dipendenza di nuove o mutate esigenze di servizio, le sedi ove verranno destinati gli assumendi saranno le seguenti: Bologna, Cagliari, Catania, Foggia, Milano, Palermo, Trieste e Venezia.

ALLEGATO *A*

(Schema di domanda da redigere su carta bollata)

Alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato Servizio personale (Concorsi) 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello; le donne coniugate debbono aggiungere anche il cognome del coniuge), nato a il chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a diciotto posti di infermiere in prova, indetto con decreto ministeriale 30 giugno 1970, n. 18155.

Chiede inoltre che ogni comunicazione relativa al concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni successive: (scrivere in stampatello l'indirizzo completo specificando il numero del codice postale)

Dichiara:

di possedere i seguenti requisiti che danno diritto allo elevamento del limite di età (solo per coloro che avendo superato il 30° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto all'elevamento del suddetto limite ai sensi del punto 3 dell'avviso programma);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le condanne penali riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di essere in possesso della licenza della quinta classe elementare conseguita il presso la scuola di ;

di essere in possesso dell'attestato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico rilasciato il

di aver soddisfatto gli obblighi di leva (oppure di essere attualmente in servizio militare presso ; in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato od altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, la durata del servizio prestato e le cause della eventuale risoluzione del rapporto di impiego);

di accettare in caso di nomina qualsiasi destinazione, anche se in via subordinata chiede di essere, possibilmente, destinato ad una delle seguenti città (specificare in ordine di preferenza tre sedi desiderate fra quelle previste al punto 12 dell'avviso di concorso

Data

Firma
(da autenticare da un notaio o dal segretario comunale ovvero dalle altre autorità di cui al punto 2 dell'avviso programma).

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Prova scritta:

Elaborato su argomenti tecnico-professionali.

Prova orale sui seguenti argomenti:

A) Elementi di anatomia umana e di fisiologia umana.

B) Sintomi delle principali malattie:

Febbre;

Disturbi degli apparati respiratorio, circolatorio, digerente, urinario e del sistema nervoso.

C) Nozioni fondamentali sulle più importanti malattie infettive e contagiose.

D) Elementi di batteriologia:

Germi patogeni, sorgenti di infezione, vie di penetrazione.

E) Igiene generale:

Disinfezione, disinfestazione, sterilizzazione. Disinfettanti chimici e fisici più in uso.

Apparecchi più in uso per le operazioni di disinfezione e sterilizzazione.
Igiene negli ambulatori.
F) Elementi di terapia:
Via di introduzione dei medicamenti.
Medicine per uso esterno.
Medicine per uso interno.
Tecnica della esecuzione dei vari tipi di iniezioni.
Tecnica delle fleboclisi, ipodermoclisi, trasfusioni, cateterismi, salassi.
Chinesiterapia.
G) Nozioni di pronto soccorso:
Avvelenamenti.
Perdita di coscienza, collassi, lipotimie, convulsioni, crisi di asma, coliche, colpo di calore o di freddo.
Intervento nei soggetti colpiti da scariche elettriche.
Corpi estranei negli occhi, nel condotto uditivo, e nelle prime vie respiratorie.
Contusioni; ferite, emorragie, lussazioni, distorsioni, fratture, ustioni.
Fasciature, preparazione di docce, stecche, bende gessate e amidate.
Tecnica dei vari metodi di respirazione artificiale.
Strumentario chirurgico di uso comune.
H) Nozioni fondamentali di legislazione sanitaria:
Doveri e limitazioni dei compiti dell'infermiere.
Segreto professionale.
I) Trasporto dei malati e dei feriti:
Trasporto a braccia, con barelle e mezzi particolari in rapporto alle condizioni del soggetto.

(9198)

MINISTERO DELL'INTERNO

Quinto corso di studi per aspiranti segretari comunali da svolgere nell'anno accademico 1970-71 presso l'Università di Cagliari.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno accademico 1970-71 è istituito in Cagliari, presso l'Università degli studi, uno speciale corso di studi per aspiranti alla carriera di segretario comunale, il quale consisterà in lezioni ed esercitazioni pratiche secondo il programma predisposto dal rappresentante del Governo nella Regione sarda ed approvato dal Ministero dell'interno, nonchè in un periodo di tirocinio presso comuni della regione.

L'organizzazione del corso è demandata al rappresentante del Governo nella Regione sarda.

Art. 2.

Il corso avrà inizio nel mese di dicembre 1970 e termine nel giugno 1971.

Ad esso possono essere ammessi i cittadini italiani che abbiano compiuto il 21° anno di età o lo compiano entro il 30 giugno 1971; che alla data del presente decreto, non abbiano superato il 30° anno e non abbiano obblighi militari da assolvere durante l'anno accademico 1970-71; siano di buona condotta morale e civile e siano in possesso del diploma di una delle seguenti lauree: in giurisprudenza; in economia e commercio; in scienze politiche; in scienze diplomatiche e consolari; in scienze coloniali; in scienze politiche e sociali; in economia e diritto; in scienze economiche e marittime.

Art. 3.

Le domande degli aspiranti per l'ammissione al corso predetto, redatte su carta da bollo da L. 600, dovranno essere inviate al rappresentante del Governo per la Regione sarda in Cagliari entro il termine massimo del 20 novembre 1970.

Alla domanda devono essere uniti:

1) il certificato attestante il conseguimento della laurea, con l'indicazione del relativo punteggio;

2) il certificato rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da malattie od imperfezioni;

3) i documenti attestanti i titoli di preferenza eventualmente posseduti.

I candidati possono esibire, altresì, in aggiunta al titolo di studio richiesto per l'ammissione al corso, gli altri titoli dei quali siano eventualmente in possesso (altra laurea; diploma di abilitazione all'esercizio delle professioni per le quali sono richieste le lauree indicate all'art. 2, ecc.).

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, esplicitamente, di essere esenti da obblighi militari durante l'anno accademico 1970-71 e di essere in possesso della cittadinanza italiana, ed indicare, altresì:

la data ed il luogo di nascita;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse;

le condanne penali eventualmente riportate.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario del comune di residenza dell'aspirante, ovvero da altro pubblico ufficiale fra quelli specificati all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 4.

La presentazione della domanda implica la piena conoscenza e la incondizionata accettazione di tutte le condizioni indicate nel bando.

Art. 5.

Saranno ammessi al corso i primi 50 (cinquanta) classificati nella graduatoria di merito che verrà compilata da apposita commissione, tenuto conto del punteggio con il quale i titoli di studio sono stati conseguiti e della valutazione dell'amministrazione circa l'attitudine del concorrente alla carriera di segretario comunale.

A parità di merito, saranno applicate le norme vigenti in materia di preferenze nell'ammissione ai pubblici impieghi.

Non saranno ammessi gli aspiranti che negli analoghi corsi svolti negli anni precedenti siano stati eliminati per scarso profitto e non abbiano superato gli esami finali.

Art. 6.

La frequenza delle lezioni, delle esercitazioni pratiche e delle conferenze, nonchè la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per tutta la durata del corso; le assenze non giustificate da comprovati motivi di salute, da gravi motivi di famiglia o dall'adempimento di obblighi di legge, eccetto quelli militari, comportano l'immediata esclusione dal corso.

I partecipanti al corso, i quali dimostrino, attraverso le periodiche prove e le esercitazioni scritte, di non trarre sufficiente profitto, ne saranno esclusi a giudizio insindacabile del rappresentante del Governo nella Regione sarda, su proposta del consiglio dei docenti.

Art. 7.

Ai partecipanti al corso sarà conferita, per tutta la durata di esso, una borsa di studio di L. 80.000 (ottantamila) mensili, che verrà corrisposta, alla fine di ciascun mese, su attestazione del direttore dalla quale risulti che essi hanno regolarmente frequentato le lezioni o effettuato il tirocinio finale, traendone adeguato profitto.

Per i partecipanti al corso che risiedono nel comune di Cagliari, l'importo della borsa di studio è ridotta a L. 40.000 (quarantamila).

Art. 8.

Al termine del corso i partecipanti dovranno sostenere esami nelle materie che hanno formato oggetto di insegnamento durante il corso stesso.

Art. 9.

Ai partecipanti al corso, i quali avranno superato gli esami di cui al precedente articolo, verrà rilasciato un diploma, il quale costituirà titolo valutabile nei concorsi a posti di segretario comunale della qualifica iniziale.

Art. 10.

Ai partecipanti al corso che conseguiranno il diploma con una valutazione complessiva non inferiore a 9/10, verrà corrisposto un premio di profitto di L. 50.000 (cinquantamila).

Art. 11.

Le spese per il funzionamento del corso saranno imputate al fondo di cui all'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604.

Art. 12.

Il rappresentante del Governo nella Regione sarda è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 3 ottobre 1970

p. *Il Ministro*: SARTI

(9615)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di nomina del vincitore del concorso a duecentodue posti di operaio dello Stato di 2ª categoria, in prova, per la qualifica di mestiere di « conduttore patentato di caldaie a vapore inferiori ai 150 HP ».

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 32ª dell'8 agosto 1970, è stato pubblicato il decreto ministeriale 450/Con. 202 del 1° luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1970, registro n. 40 Difesa, foglio n. 325, con il quale è stata approvata la graduatoria ed è stato nominato il vincitore del concorso a duecentodue posti di operaio dello Stato di 2ª categoria, per la qualifica di mestiere di « conduttore patentato motori e macchine a vapore inferiori a 150 HP. » (1 posto), nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni con la qualifica di mestiere di « conduttore patentato di caldaie a vapore inferiori ai 150 HP. ».

(9483)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CAMPOBASSO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Campobasso

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6449 in data 30 settembre 1968, con il quale venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Campobasso al 30 novembre 1967;

Esaminati i verbali della commissione giudicatrice e ritenuto che la stessa ha proceduto all'espletamento del concorso predetto ed alla formazione della graduatoria delle candidate risultate idonee in conformità delle vigenti disposizioni di legge in materia;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso di cui in narrativa:

1. Zazzeri Rosella	punti	70,960	su 120
2. Giorgi Enrica	»	62,387	»
3. Mancini Marchegiani Cesira	»	60,530	»
4. Donini Italia	punti	59,074	su 120
5. Lavatoi Elsa	»	58,133	»
6. Manes Maria Anna	»	55,875	»
7. Petruzzi Ines	»	52,532	»
8. Mattucci Elda	»	51,757	»
9. Zattoni Luisa	»	51,585	»
10. Giannascoli Ada	»	51,167	»
11. Spina Antonetta	»	50,410	»
12. Masciotta Rosetta	»	48,981	»
13. Buzzelli Antonietta	»	45,375	»
14. Trabalza Fidia	»	44,158	»
15. Di Lembo Maria Pia	»	43,976	»
16. Iacovelli Anna Maria	»	42,437	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'ufficio, della prefettura di Campobasso e dei comuni interessati.

Campobasso, addì 12 settembre 1970

Il medico provinciale: TANAS

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4358 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Campobasso al 30 novembre 1967;

Ritenuta la necessità di disporre l'assegnazione delle sedi alle candidate risultate vincitrici del predetto concorso, secondo l'ordine della graduatoria di merito e delle preferenze indicate da ciascuna di esse;

Considerato che la 10ª (decima) e la 15ª (quindicesima) classificate hanno prodotto istanza di partecipazione al concorso limitatamente ad alcune sedi risultate assegnate alle idonee che le precedono in graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso di cui sopra per le condotte accanto a ciascuna di esse segnate:

1) Zazzeri Rosella: S. Giovanni in Galdo;
2) Giorgi Enrica: Riccia;
3) Mancini Marchegiani Cesira: Carpinone;
4) Donini Italia: Montenero di Bisaccia;
5) Lavatoi Elsa: Castelmauro;
6) Manes Maria Anna: Montenero Valcocchiara;
7) Petruzzi Ines: Gambatesa;
8) Mattucci Elda: Poggio Sannita;
9) Zattoni Luisa: Castelpetroso;
10) Spina Antonietta: S. Pietro Avellana;
11) Masciotta Rosetta: Castelbottaccio;
12) Buzzelli Antonietta: Acquaviva d'Isernia;
13) Trabalza Fidia: S. Elena Sannita;
14) Iacovelle A. Maria: Concacasale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'ufficio, della prefettura di Campobasso e dei comuni interessati.

Campobasso, addì 12 settembre 1970

Il medico provinciale: TANAS

(9132)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.